

undefined

IL SUPERBONUS DEL 110% - 39**Asseverazioni del professionista**

Con la soluzione dello sconto come «datio in solutum», ottenuto il credito potrebbe considerarsi incassata al momento di perfezionamento del

Onorario tassato al momento del sì allo sconto in fattura

Giuseppe Carucci
Gian Paolo Tosoni
Barbara Zanardi

Con riferimento ai compensi dei professionisti incaricati di rilasciare le asseverazioni e i visti di conformità necessari per poter cedere o scontare l'agevolazione da Superbonus 110%, si concentrano alcuni dubbi dei lettori. In particolare sulle modalità di tassazione dei compensi nel caso in cui il professionista accetti di riconoscere lo sconto in fattura al committente e quindi non incassi alcun compenso. Si pensi al caso del professionista che in cambio dello sconto per l'intero ammontare di una fattura pari a 122 euro (100+22 di Iva, si tralascia per semplicità gli importi a titolo di addebito di quanto previsto dalla casa di appartenenza), da una parte non percepisce alcun pagamento dal cliente, dall'altra riceve un credito pari a 134,20 euro (il 110% di 122).

Premesso che il professionista al quale è trasferito il credito d'imposta può utilizzarlo con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione di opzione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, si ipotizza che la comunicazione di opzione sia stata correttamente ricevuta nel novembre 2020 e che le spese siano state sostenute (ovvero la fattura sia stata emessa con indicazione dello sconto) sempre nel 2020 e che il credito possa, pertanto, essere utilizzato in misura pari a 1/5 per ogni anno a partire dal 2021.

Tenuto conto che il reddito di lavoro autonomo è tassato per cassa, in molti si sono posti il dubbio del momento in cui l'onorario per la prestazione di asseverazione, attestazione o visto debba essere tassato: se integralmente nel 2020 o per quote negli anni dal 2021 al 2025.

Per rispondere al quesito è necessario qualificare giuridicamente lo «sconto in fattura» tenendo conto che con esso avviene l'adempimento ad una obbligazione (pagamento della fattura) con una prestazione (cessione del credito). L'articolo 1197 del

Codice civile prevede che il debitore non possa liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore acconsenta e che, in tal caso, l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Operando il meccanismo dello sconto in fattura come *datio in solutum*, e ottenuto il consenso del professionista, la prestazione potrebbe considerarsi "incassata" al momento di perfezionamento della cessione del credito e, dunque, al momento in cui il credito risulta "trasferito" al professionista che lo riceve nel suo cassetto fiscale. Il compenso, tornando all'esempio precedente, dovrebbe essere tassato per intero nel periodo d'imposta 2020.

L'impresa minore

La medesima questione, concernente l'individuazione del momento di conseguimento del provento, riguarda anche l'impresa "minore" che, come il lavoratore autonomo, determina il proprio reddito in base al principio di cassa, qualora non abbia optato per il metodo della registrazione ai fini dell'Iva; nella fattispecie si giunge alla medesima conclusione.


Il caso del condominio

Un altro aspetto dubbio è quello relativo all'eventuale applicazione della ritenuta prevista per i compensi di lavoro autonomo nei casi in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un sostituto d'imposta, come il condominio. In tal caso, infatti, il condominio da una parte ha l'obbligo generale di effettuare la ritenuta sui compensi ma dall'altra non ha la possibilità di operarla non essendo previsto, in caso di sconto totale in fattura, alcun pagamento. Il sostituto non dovrebbe quindi versare la ritenuta, chiedendo al professionista di fornirgli la "provista" necessaria, non risultando applicabili le regole operanti in altri ambiti, ad esempio in caso di compensi in natura riconosciuti ai dipendenti.

Tutte queste criticità operative non si verificano qualora si applichi la modalità di gestione delle spese dei professionisti riferibile al mandato senza rappresentanza da conferire all'impresa/general contractor, sulla quale sono attesi chiarimenti.



L'appuntamento
Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati all'applicazione del nuovo superbonus

**QUANDO CREDITO E COMPENSO NON COINCIDONO**

Il differenziale si tratta caso per caso

Altro dubbio ricorrente riguarda la rilevanza fiscale dei differenziali che si creano con il superbonus. Restando in tema di sconto in fattura, bisogna comprendere come trattare in capo al fornitore la differenza tra il ricavo/compenso indicato in fattura, riferito alla prestazione eseguita, e il valore del credito ricevuto. Proseguendo con l'esempio dell'articolo a fianco, si tratta di qualificare la differenza di importo pari a 12,2, tra il totale della fattura pari a 122 e il valore del credito ricevuto pari a 134,2 (110% di 122).

Nel caso in cui il fornitore sia una società che redige il bilancio in forma ordinaria, tale differenziale dovrebbe essere rilevato in contabilità come provento finanziario, sia che si adotti il criterio del costo ammortizzato, nella sua componente di attualizzazione, sia che - per questione di non significatività degli importi - si utilizzi la tecnica dei risconti, come previsto per chi redige il bilancio semplificato e le micro-imprese.

In base all'impostazione proposta dall'Oic, nel recente documento in con-

sultazione, la società ordinaria che ha realizzato l'intervento e ha concesso uno sconto in fattura riclassifica contabilmente il credito maturato verso il cliente a credito tributario per la parte corrispondente all'importo scontato. Il credito è, poi, valutato al costo ammortizzato, con la conseguenza che, dopo l'iscrizione iniziale, la società rileva un provento finanziario - applicando al credito il tasso di interesse effettivo fisso al momento della rilevazione iniziale - lungo il periodo di tempo in cui è consentito usufruire della detrazione fiscale. Gli interessi attivi imputati a conto economico rilevano ai fini Ires come tali, in applicazione del principio di derivazione rafforzata mentre sono esclusi dalla base imponibile Irap, essendo contabilizzati in voci del conto economico non rilevanti.

Meno chiare le regole applicabili ai professionisti che concedono lo sconto totale in fattura per interventi ammessi al superbonus e in relazione ai compensi per le attestazioni, asseverazioni e visti di conformità. La determinazione del

reddito di lavoro aut fatti, le regole dell'art base alle quali per il credito rileva l'ammontare di imposta. Si tratta di prendere quale trattare il differenziale dal cliente al professore.

Si potrebbe sostenere non sia rilevante la minuziosità del reddito, qualora si intendesse male del credito tributario conto dell'incidenza temporale del periodo sostanzialmente equo dovuto dal cliente (esempio). In alternativa si dovrebbe qualificare il compenso e dovrebbe, essere oggetto di fatturazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il condominio deve effettuare la ritenuta sui compensi ma non ha la possibilità materiale di operarla